


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2014, N. 169

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 44
“INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO DELLE UNIONI DEI
COMUNI E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18
‘NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI’”



Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 44/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 (Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali") dopo le parole: "delle unioni dei comuni" sono inserite le seguenti: "e delle convenzioni".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 44/2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Resta fermo il limite dei 3.000 abitanti, stabilito dall'articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010 per i comuni che appartengono o sono appartenuti a comunità montane."

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

